

Tribunale | Palermo | Sezione 2 | **Civile** | **Sentenza** | 13 giugno 2022 | **n. 2546**

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Opposizione a decreto ingiuntivo - Improcedibilità domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione delegato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosalia Grassadonia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11175/2020 promossa da:

(...) (C.F. (...)), quale procuratore di (...), con il patrocinio dell'avv. (...) e elettivamente domiciliato in VIA (...) PALERMO, presso il difensore avv. (...)

OPPONENTE

contro

CONDOMINIO (...) PALERMO (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA (...) PALERMO presso il difensore avv. (...)

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

conclusioni: come da verbale di udienza del giorno 26 gennaio 2022 a cui si rinvia

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno opponente conveniva in giudizio il Condominio di via (...), Palermo, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3302/2020, emesso su istanza del Condominio dal Tribunale di Palermo il 16-26/6/2020 e notificato in copia conforme con pedissequo atto di precetto il 18/7/2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 15.393,06, per oneri condominiali, oltre interessi e spese del procedimento. La parte opponente chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato, ritenendo illegittime le delibere su cui si fondava il credito del condominio.

Si costituiva il condominio opposto il quale contestava quanto dedotto dall'opponente, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna dello stesso alle spese del giudizio.

Questo giudice, richiesta la trattazione anticipata dell'istanza di sospensione, emetteva provvedimento di rigetto del 9/12/2020, confermando l'udienza di prima comparizione per il giorno 21/12/2020. Alla prima udienza questo decidente inviava in mediazione obbligatoria onerando quindi la parte che aveva interesse a proporre la domanda di mediazione obbligatoria entro quindici giorni decorrenti dal 14 gennaio 2021 e rinviava all'udienza del 24-04-2021.

In tale udienza, il procuratore dell'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta dal condominio opposto per mancata proposizione della domanda di mediazione e chiedeva i termini di cui all'art 183, sesto comma, c.p.c.. che venivano assegnati.

Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni All'udienza 26/1/2022, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo va revocato per i motivi che seguono.

La parte opponente tempestivamente ha eccepito l'improcedibilità della domanda dell'opposto in quanto quest'ultimo, a seguito dell'ordinanza 21/12/2020, non ha proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria.

Alla prima udienza del 24-04-2021 la parte opponente ha eccepito l'improcedibilità. Si evidenzia che non vi era motivo che anche questo decidente la rilevasse d'ufficio, essendo sufficiente il rilievo da parte del procuratore dell'opponente, inoltre la circostanza che il procuratore dell'opponente abbia richiesto anche i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc non comporta la rinuncia alla eccezione di improcedibilità.

Le Sezioni Unite, con decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.

La decisione delle Sezioni Unite ha quindi risolto il contrasto prima esistente sulla individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di

concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Nella fattispecie, come già esposto, alla prima udienza il procuratore di parte opponente tempestivamente ha eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione da parte dell'opposto.

La circostanza che successivamente la parte opposta abbia proposto domanda di mediazione non può avere rilevanza al fine della dichiarazione di improcedibilità.

L'istanza di mediazione è stata depositata il 10/5/2021, cioè abbondantemente dopo che era stata tenuta l'udienza per la verifica in data 26/4/2021; di conseguenza alcun effetto utile può essere attribuito a tale procedimento.

La Suprema Corte con recente sentenza (sez. II sent. 40035 del 14-12-2021) ha affermato che: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.

In base a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito.

Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini l'improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

Nella fattispecie non risulta che l'opposto abbia proposto domanda di mediazione prima dell'udienza fissata per la verifica, non risulta alcuna documentazione da cui risulti un giustificato motivo che abbia impedito alla parte opposta di proporre domanda di mediazione in tempo utile rispetto all'udienza di verifica.

Per i motivi esposti alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Trattandosi di pronuncia meramente procedurale null'altro potrà statuire questo decidente.

Certamente la dichiarazione di improcedibilità, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo. Le spese del giudizio, si liquidano come da dispositivo.

Tenuto conto delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti la metà delle spese del giudizio e di porre a carico dell'opposto la metà delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- 1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dall'opposto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Liquidare le spese del giudizio in euro 3000,00, per compensi professionali, oltre euro 168,23 per spese, oltre iva, cpa e spese forfettarie.
- 3) Condanna l'opposto a rifondere all'opponente la metà di tali spese e compensa fra le parti la rimanente metà.

Palermo 10 giugno 2022

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022.

